

Presidente Anna Mastromarino  
Componenti Marco Bellion  
Antonio Caputo  
Ugo Cavallera  
Maria Irma Ciaramella  
Riccardo de Caria

## PARERE n. 2/2022

La Commissione di garanzia, nella seduta del 20 ottobre 2022, presenti i componenti Anna Mastromarino (Presidente), Marco Bellion, Antonio Caputo, Ugo Cavallera, Maria Irma Ciaramella, Riccardo de Caria, sentito il relatore Riccardo de Caria, ha espresso all'unanimità il seguente parere.

1. Con lettera prot. CR n. 18925 del 30 settembre 2022, il Presidente del Consiglio regionale ha informato la Commissione di garanzia *“ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 3, della legge regionale 26 luglio 2006, n. 25”* del deposito, presso la Presidenza del Consiglio regionale, in data 16 settembre 2022, di una proposta di legge regionale di iniziativa degli enti locali e di una proposta di iniziativa popolare, entrambe aventi ad oggetto *“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”*.

2. Spetta alla Commissione di garanzia dare il parere per la decisione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla ricevibilità e ammissibilità delle proposte. Poiché hanno un identico testo, le due proposte possono essere oggetto di un unico parere.

3. In data 6 ottobre 2022, con nota prot. CR n. 19338, la Direzione Processo legislativo e Comunicazione istituzionale – Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale, ha trasmesso alla Commissione di garanzia le relazioni in merito alla verifica dei requisiti di ricevibilità previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 *“Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo”* delle due proposte di legge oggetto del presente parere.

4. La relazione relativa alla proposta di legge degli enti locali dà atto che:

- ❑ la proposta di legge è stata deliberata dai Consigli comunali di Grugliasco, Baveno, Cureggio, Mongrando, Nichelino, Torino;
- ❑ la proposta è stata sottoscritta e depositata dal Sindaco del Comune di Grugliasco, a tal fine espressamente delegato con le deliberazioni dei succitati Consigli comunali;
- ❑ la proposta è costituita da un testo e da una relazione ed è accompagnata dai verbali di discussione consiliare dei Consigli comunali di Baveno, Grugliasco, Nichelino e Torino. Le deliberazioni degli altri due comuni risultano non essere state precedute da discussioni;
- ❑ sono stati designati con le deliberazioni dei Consigli comunali complessivamente cinque componenti degli stessi per l’illustrazione della proposta alla competente commissione consiliare permanente.

5. Con riguardo ai requisiti di ricevibilità delle proposte di legge di iniziativa degli enti locali di cui agli articoli 1 e 6 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, la proposta dei Comuni di Grugliasco, Baveno, Cureggio, Mongrando, Nichelino e Torino è pertanto da ritenere ricevibile.

6. La relazione relativa alla proposta di legge di iniziativa popolare dà atto che:

- ❑ nel mese di marzo 2022, il comitato promotore della proposta di legge aveva depositato i fogli per la raccolta delle firme, per la vidimazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, come previsto dall'art. 3 della legge regionale 4/73; la vidimazione era avvenuta il 25 marzo 2022, data dalla quale decorreva il termine di 6 mesi previsto dal comma 4 del citato articolo 3 per la presentazione della proposta corredata dalle 8 mila firme necessarie;
- ❑ la proposta di legge, costituita dall'articolato e accompagnata dalla relazione illustrativa, è stata depositata il 16 settembre 2022 e pertanto entro il termine previsto;
- ❑ i primi tre sottoscrittori della proposta hanno dichiarato, al momento del deposito, che le firme raccolte sono n. 12.174, corredate dei relativi certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale e che le stesse sono state raccolte in n. 798 fogli vidimati;
- ❑ il Settore Studi, Documentazione e Supporto giuridico legale ha controllato le firme, per verificarne la validità, con riferimento ai requisiti dell'autenticazione e dell'iscrizione nelle liste elettorali per il Consiglio regionale del Piemonte dei sottoscrittori;
- ❑ sono state verificate e conteggiate n. 8.202 firme valide, dal momento che l'inserimento dei dati si è concluso, senza completarlo, al momento del raggiungimento del numero di firme necessario per la presentazione della proposta di legge.

7. Con riguardo ai requisiti di ricevibilità, previsti dagli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, la proposta di iniziativa popolare è pertanto da ritenere ricevibile.

8. La proposta di legge *“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico”* non ha per oggetto una legge tributaria e di bilancio, né una legge riguardante l'organizzazione degli uffici regionali, lo stato giuridico, il trattamento economico e il ruolo organico del personale della Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 4/1973. Sotto tale profilo, pertanto, la proposta è da ritenersi ammissibile ai sensi del citato articolo. Peraltro, questa Commissione, con riferimento ai limiti entro i quali deve essere espresso il parere sull'ammissibilità, ha già più volte ritenuto di dover altresì verificare *“nel merito, se la proposta rispetta i limiti di cui all'art. 2 l.r. n. 4/1973, nonché gli altri limiti discendenti da fonti statutarie, non potendo l'iniziativa legislativa degli Enti Locali di cui all'art. 75 dello Statuto eccedere i limiti delle competenze regionali, né proporre norme incompatibili con lo Statuto”* (cfr. pareri n. 3/2010 e 1/2013). Come affermato al punto 5 del parere 1/2022, questa Commissione ritiene di dover altresì valutare l'esistenza di eventuali profili di manifesta illegittimità costituzionale o incompatibilità con i *“vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”* (art. 117, comma 1, Cost.), attesa l'espressa prescrizione costituzionale che l'esercizio della potestà legislativa, anche regionale, avvenga nel rispetto di tali vincoli.

9. Ciò premesso, la Commissione rileva che la materia appare rientrare nella competenza del legislatore regionale, come confermato tra il resto dal fatto che le precedenti normative in argomento della Regione Piemonte, così come altre analoghe normative di altre Regioni, non sono mai state oggetto di censura da parte statale. D'altro canto, la normativa oggetto del presente parere appare contenuta entro gli ampi margini di discrezionalità del legislatore regionale. Essa pone infatti restrizioni alla libertà di iniziativa economica e al diritto di proprietà che, per quanto più stringenti rispetto alla disciplina attuale, appaiono senz'altro compatibili con la giurisprudenza costituzionale in argomento, nonché con quella della Corte di Giustizia dell'Ue e della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, in una logica di bilanciamento di tali diritti economici con altri principi che si ritiene ne giustifichino una proporzionata limitazione.

10. Nei termini specificati al punto 9, la Commissione ritiene pertanto ammissibili la proposta di legge regionale di iniziativa dei Comuni Grugliasco, Baveno, Cureggio, Mongrando, Nichelino e Torino e la proposta di iniziativa popolare, entrambe aventi ad oggetto "*Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico*".

Così deciso in Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il 20 ottobre 2022.

Anna Mastromarino  
(Presidente)  
(firmato in originale)

Riccardo de Caria  
(Estensore)  
(firmato in originale)